

REGOLAMENTO (CEE) N. 521/75 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1975****che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 492/75 della Commissione, del 27 febbraio 1975⁽³⁾, fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1975, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati; che

tale regola, emessa al fine di realizzare le condizioni di sicurezza richieste dalla conclusione dei contratti delle industrie di trasformazione che lavorano per l'esportazione, non crea ostacoli alla modifica del tasso della restituzione, durante il periodo mensile per il quale è stato fissato, in situazioni eccezionali determinate da fluttuazioni eccessive nei prezzi del mercato mondiale; che è quindi necessario modificare in conseguenza il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 febbraio 1975 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 3 marzo 1975, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	in UC/100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 31,50
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	48,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	12,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) : a) in caso di esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 e del regolamento (CEE) n. 232/75 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 81,05